

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2925

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1991

Disposizioni sul personale tecnico e amministrativo delle
università e del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito disegno di legge vengono apportate talune modifiche ed integrazioni alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, concernente norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché alla legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, - limitatamente al personale dirigente e delle qualifiche funzionali - e alla legge 10 novembre 1988, n. 485, relativamente alla parte riguardante la sistemazione del personale cui sono stati conferiti incarichi speciali per l'assolvimento delle attività connesse alla presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (*European Research Coordinating Agency*).

Si rende necessario, anzitutto, evidenziare che il disegno di legge in questione tende a dare positiva e organica soluzione, in un'ottica unitaria, a situazioni strettamente correlate tra loro, ed è mirato a realizzare un più razionale assetto delle strutture delle università e degli uffici del Ministero, nella obiettiva considerazione di approntare non più procrastinabili soluzioni operative, anche in forza della linea di tendenza della piena autonomia verso cui ormai si avviano le istituzioni universitarie.

Va precisato altresì, per quanto riguarda la revisione dei meccanismi relativi all'ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo delle università, che si tratta di dare concreta soluzione a problemi ancora aperti sul piano giuridico, rivelatisi non suscettibili di composizione in sede di trattative per il rinnovo dell'accordo per il comparto università per il triennio 1988-1990, e che presuppongono un apposito e tempestivo intervento legislativo diretto ad incrementare, tra l'altro, le dotazioni organiche complessive, onde assicurare una maggiore efficienza e funzionalità degli atenei, tale da

soddisfare le legittime aspettative degli studenti per una più efficace offerta dei servizi da parte degli atenei stessi.

A tale proposito va fatto rilevare come nelle università, da quasi un decennio, è stata data applicazione agli inquadramenti funzionali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, talchè non si può che prendere atto che quegli inquadramenti attualmente si appalesano non più rispondenti alle reali necessità di funzionamento delle università, nelle quali in prosieguo di tempo sono state attivate numerose e complesse strutture organizzative, per rispondere alle pressanti esigenze della didattica, della sperimentazione e della ricerca.

Nel corso degli anni, inoltre, il personale tecnico e amministrativo ha acquisito una sempre maggiore professionalità, anche a seguito dell'introduzione di apparecchiature tecnico-scientifiche sofisticate e particolarmente complesse che, nella trasformazione generalizzata verificatasi e tutt'ora in atto in tutte le sedi universitarie, ha imposto al personale addetto l'acquisizione necessaria di conoscenze tecniche altamente qualificate nei vari settori operativi, dalle biblioteche alle cliniche, dai dipartimenti ai centri di calcolo, dagli istituti scientifici ai servizi amministrativi e contabili.

Contestualmente alla acquisizione del cennato arricchimento professionale va posta nel dovuto rilievo la sempre crescente responsabilità del personale che, specialmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 168 del 1989 e con l'attuazione della completa autonomia degli atenei, si trova e si troverà a dover far fronte a problematiche del tutto nuove e diverse, le cui corrette soluzioni tecnico-amministrative non potranno prescindere dal pieno possesso di ampie conoscenze e capacità gestionali non comuni.

È proprio in tale ottica che vanno considerate le previsioni normative contenute nei vari articoli, e, in particolare:

nell'articolo 1, in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge finanziaria 1991, si prevede un incremento di organico di 2.200 posti, da realizzarsi nel biennio 1992-1993;

nell'articolo 2 viene prevista la disciplina degli inquadramenti dei segretari del dipartimento, ai quali sia stato conferito, con incarico formale da parte dei rettori delle università, il relativo incarico entro il 31 gennaio 1990. Va precisato, a tale proposito, che nel profilo professionale di segretario del dipartimento di VIII qualifica funzionale vengono inquadrati i dipendenti di VII qualifica in possesso del diploma di laurea, ovvero i dipendenti sprovvisti della laurea ma che siano già stati inquadrati nella stessa VII qualifica alla data del 1° luglio 1979. La norma prevede inoltre, al comma 2, l'inquadramento del restante personale che svolga per incarico formale, parimenti conferito entro il 31 luglio 1990, le funzioni di segretario del dipartimento al maturare di un triennio di effettivo servizio nelle stesse. Il riferimento al predetto triennio, requisito temporale dell'espletamento delle funzioni di segretario del dipartimento previsto per l'ipotesi testè delineata, si basa sulle seguenti considerazioni:

a) con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, è stato istituito il profilo professionale di segretario amministrativo del dipartimento - VIII qualifica funzionale - e sono state previste le modalità di accesso a detto profilo (articolo 11);

b) in tale profilo professionale, benchè istituito come sopra detto fin dal 1987, non si è reso possibile inquadrare i dipendenti interessati all'applicazione delle norme contenute nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della citata legge n. 567 del 1987, sia per mancanza di posti di organico, sia a causa della inesistenza di apposite specifiche norme concorsuali relative alla composizione delle commissioni giudicatrici e alle prove di esame;

c) solo in sede di rinnovo contrattuale per il triennio 1988-1990 si è potuto provvedere a superare le lacune evidenziate al precedente punto b) (articolo 22, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319) per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove d'esame per l'accesso al profilo di cui trattasi.

Il presente disegno di legge detta, all'articolo 3, nuove modalità di accesso alle varie qualifiche funzionali, in ordine alle quali vengono previsti reclutamenti esclusivamente dall'esterno per pubblico concorso (qualifiche V, VI, VIII), mentre i posti di IV e VII qualifica vengono conferiti mediante concorsi interni, riservati al personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori, in possesso dei prescritti titoli e requisiti (commi 1 e 2). Nel comma 1 dello stesso articolo 3, inoltre, viene prevista l'abrogazione di tutte le norme concernenti le riserve dei posti già stabilite in favore del personale interno.

Il sistema delineato, con qualifiche di accesso dall'esterno e qualifiche di «scorrimiento», peraltro non generalizzato nè tanto meno automatico, risponde senza dubbio alle peculiari esigenze degli atenei che hanno bisogno, nell'attuale fase di crescita e di rinnovamento, non solo di personale reclutato dall'esterno attraverso rigorose procedure concorsuali, ma anche di personale qualificatosi nel corso degli anni presso le varie strutture universitarie, le cui professionalità vanno adeguatamente valorizzate soprattutto nell'interesse delle istituzioni stesse.

Nel comma 3 dello stesso articolo 3 viene previsto, altresì, l'inquadramento nella qualifica funzionale immediatamente superiore dei dipendenti di II, III, IV e V qualifica, purchè in possesso di una anzianità di servizio di dieci anni nella qualifica di appartenenza e previo superamento di apposita prova idoneativa tendente ad accertare l'attitudine professionale allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore; tale inquadramento resta subordinato, inoltre, alla vacanza e disponibilità dei posti di organico nelle qualifiche interessate e si pone quale necessario

improcrastinabile raccordo con le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ove è previsto analogo inquadramento per i dipendenti di VI e VII qualifica delle varie aree funzionali; viene poi prevista la soppressione dei posti di II qualifica, che sono recati in aumento alla dotazione organica dei posti di III qualifica, e ciò in linea con quanto già stabilito nell'articolo 22, comma 6, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990.

Parimenti nell'articolo 3, e nell'ottica della esigenza di sanare situazioni di sperequazione verificatesi nel corso degli anni, viene prevista, ai commi 4 e 5, la possibilità di estendere le disposizioni contenute nella legge n. 63 del 1989 anche al personale *ex* supplente e a quello assunto presso le nuove università istituite dalla legge 14 agosto 1982, n. 590.

In relazione, poi, a quanto stabilito dal comma 11 dell'articolo 22 del sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, vengono previsti, tra l'altro, nuovi criteri per la partecipazione ai concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente delle università, intendendosi privilegiare a tali fini i funzionari delle qualifiche IX e VIII dell'area amministrativo-contabile, stante la maggiore anzianità di servizio e la indubbia professionalità acquisita da detti funzionari, da anni preposti a capo di uffici di rilevante importanza.

Nell'articolo 4, infine, vengono dettate, tra l'altro, norme particolari, concernenti l'area di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge, l'istituzione di posti di qualifica dirigenziale per le esigenze della seconda università di Napoli, della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, nella considerazione che il secondo Ateneo di Napoli è totalmente privo di posti di qualifica dirigenziale, mentre le altre due istituzioni universitarie sono prive di posti di primo dirigente.

Enucleati in tal modo i punti salienti che riguardano il nuovo assetto giuridico-amministrativo del personale dei ruoli universitari, vanno evidenziate la natura e la portata delle disposizioni contenute nel disegno di legge medesimo, che riguardano il personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 5), nonché quelle concernenti il personale utilizzato dalla delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (articolo 6).

In particolare, con la norma di cui al comma 1 dell'articolo 5, viene prevista la trasformazione ad esaurimento del ruolo degli ispettori, istituito presso l'*ex* direzione generale per l'istruzione universitaria, per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite all'allora competente Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

Detta trasformazione, che comporta il mantenimento delle funzioni ispettive da parte del personale che attualmente fa parte del relativo ufficio, si pone come necessaria armonizzazione con le funzioni proprie del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quali sono delineate dall'articolo 2 della legge n. 168 del 1989; conseguentemente, dai posti di qualifica di dirigente superiore iscritti nella tabella A allegata alla stessa legge, vengono espunte le predette funzioni ispettive, consentendo in tal modo di utilizzare integralmente la relativa dotazione organica ivi fissata per l'attribuzione di quelle funzioni apicali che, ove non intervenisse la modifica proposta, non potrebbero essere attribuite che in minima parte, con grave nocumento per la funzionalità delle strutture operative e degli uffici ministeriali. È noto, infatti, che il ruolo degli ispettori è costituito da dieci posti di funzione (tabella A - quadro H, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23), posti che sono ricompresi nella dotazione organica complessiva, peraltro già modesta, dei dirigenti superiori del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di cui costituiscono circa i due terzi; soprattutto a fronte di tale esigua entità numerica viene previ-

sto un incremento di ulteriori quattro unità di posti di funzione di dirigente superiore, al fine di realizzare una struttura dirigenziale che, quantitativamente, non può che essere considerata come ipotesi minimale per dotare gli uffici ministeriali di figure professionali assolutamente indispensabili alle necessità di un nuovo Ministero, dalle caratteristiche peculiari come il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, specialmente evidenti e rilevanti soprattutto nella delicata fase dell'avvio della sua complessa e articolata vita amministrativa.

Contestualmente viene previsto che le funzioni di direttore di ufficio, già iscritte tra quelle dei dirigenti superiori nella sopramenzionata tabella A allegata alla più volte menzionata legge n. 168 del 1989, vengano attribuite ai primi dirigenti, talchè i dirigenti superiori restano titolari delle funzioni di vice direttore di dipartimento, di direttore di servizio e di consigliere ministeriale aggiunto, e ciò in perfetta aderenza con le realtà esistenti nelle altre Amministrazioni statali ed in linea con la disciplina delle funzioni dirigenziali stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di attribuzione di funzioni e connesse responsabilità del personale con qualifica dirigenziale.

Per le suesposte ragioni, sono da considerare in linea con la normativa contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 anche le procedure di conferimento dei posti delle qualifiche dirigenziali, da effettuare in prima applicazione della legge e successivamente alle operazioni di inquadramento previste dall'articolo 19 della stessa legge n. 168 del 1989, prevedendosi a tale scopo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per la copertura dei posti di dirigente superiore, e conferimento dei posti di primo dirigente secondo quanto previsto nel comma 9 del predetto articolo 19.

Parimenti è prevista, per il personale delle qualifiche funzionali, la possibilità di inquadramento nella qualifica immediatamente superiore, ancorando peraltro detto inquadramento al possesso del titolo di studio richiesto per la nuova qualifica, ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto congiuntamente ad una anzianità di servizio di almeno sei anni nella qualifica di appartenenza, assicurando la precedenza nell'inquadramento stesso al personale avente titolo il quale, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva una delle qualifiche indicate dal quarto comma dell'articolo 4 della legge in parola e che era destinatario della norma ivi contenuta.

Tutto ciò è finalizzato, come appare evidente, a valorizzare, soprattutto nell'interesse dell'Amministrazione, gli arricchimenti professionali acquisiti nel corso degli anni dal personale interessato, nonchè a realizzare una completa omogeneizzazione di posizioni giuridiche diverse e riferite a tutti i dipendenti da inquadrare nei ruoli del Ministero, provenienti da varie Amministrazioni dello Stato.

Un'ultima annotazione va fatta, infine, per quanto riguarda il personale di cui all'articolo 6 del disegno di legge; si tratta di consolidare le posizioni lavorative di un primo gruppo di quattordici unità di dipendenti utilizzati dalla delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana di Eureka, assunti, con contratto di diritto privato, in qualità di traduttori ed esperti nella conoscenza delle lingue straniere, ovvero addetti al sistema informativo del segretariato. L'immissione nei ruoli del Ministero avviene per concorso pubblico, riservando a tale personale, la cui esperienza professionale non può che risultare di grande utilità per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero particolarmente nell'area delle relazioni internazionali, una quota parte non superiore al 20 per cento dei posti delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali da coprire, come già detto, mediante pubblico concorso.

RELAZIONE TECNICA

RIEPILOGO DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

Art. 1. - Spesa per l'incremento delle dotazioni organiche di n. 2.200 posti	L. 68.522.500.000
Art. 2 - Spesa per l'inquadramento dei segretari di dipartimento compresi gli arretrati	» 3.015.999.000
Art. 4. - Spesa relativa all'ampliamento dell'organico delle qualifiche dei dirigenti delle università (ivi compresi il compenso per lavoro straordinario e il compenso incentivante)	» 297.584.000
Art. 5. - Spesa relativa all'incremento dell'organico delle qualifiche dirigenziali del personale del Ministero (ivi compresi il compenso per lavoro straordinario e il compenso incentivante)	» 1.044.590.000
	<hr/>
Totale spesa ...	L. 72.880.673.000
Art. 3. - Risparmio spesa	» 13.269.386.000
	<hr/>
TOTALE ...	L. 59.611.287.000
	<hr/> <hr/>

Questa è la somma occorrente per la copertura del disegno di legge la cui ripartizione di spesa, riferita agli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993, è prevista nella legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Prevedendo ragionevolmente che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Parlamento non prima della fine dell'anno 1991, la somma di lire 20 miliardi prevista per il 1991 non sarà utilizzata.

Negli anni 1992 e 1993, gli accantonamenti, rispettivamente di lire 40 miliardi e 60 miliardi, saranno utilizzati per i passaggi interni di qualifica e per la messa a concorso dei nuovi posti scaglionati in relazione alle disponibilità finanziarie accantonate per i predetti anni di riferimento.

ARTICOLO 1. - (Dotazioni organiche). - Comma 1

PROSPETTO A

Ipotesi di spesa calcolata in relazione al contingente di n. 2.200 posti ripartiti nel biennio 1992-1993.

Nel procedimento dei relativi calcoli sono state prese in considerazione le nuove misure retributive previste dal contratto 1988-1990, escludendo il II livello retributivo in conseguenza di quanto dispone l'articolo 3 in merito alla soppressione dei relativi posti.

È da tener presente che non essendo possibile determinare i contingenti dei posti distribuiti per qualifiche funzionali, si è ritenuto opportuno calcolare le spese in base ad uno stipendio medio come dimostrato nell'unito prospetto A/1:

SPESA A REGIME

(in milioni di lire)

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA LORDA PER UNITÀ					ANNO 1992		ANNO 1993		ANNO 1994 e successivi
Stipendio + 13 ^a	Indennità integrativa speciale	Indennità incentivante	Oneri riflessi	Totale	Posti in aumento	Spesa	Posti in aumento	Spesa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5×6)	(8)	(9) = (5×8)	
13,6	12,9	1,2	3,4	31,1	1.467	45.692	2.200	68.522,5	(a)

(a) La spesa è ripartita negli anni 1992 e 1993 in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche limitate al biennio 1992-1993.

Per gli anni 1994 e successivi l'onere si manterrà nei limiti previsti a regime per l'anno 1993, salvo variazioni per aumenti retributivi di carattere generale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A/1

Dimostrazione della spesa per una retribuzione media annua lorda in base alle nuove misure recate dal contratto 1988-1990. La misura dell'indennità integrativa speciale è quella relativa al periodo maggio-ottobre 1991 comprensiva degli aumenti contrattuali.

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo (1)	13 ^a mensilità (2)	Totale (3) = (1 + 2)	Indennità incentivante (4)	Totale (5) = (3 + 4)
IX	19.671.000	1.639.250	21.310.250	1.040.000	22.350.250
VIII	15.531.000	1.294.250	16.825.250	1.950.000	18.775.250
VII	13.431.000	1.119.250	14.550.250	1.560.000	16.110.250
VI	11.331.000	944.250	12.275.250	1.235.000	13.510.250
V	10.381.000	865.083	11.246.083	975.000	12.221.083
IV	9.331.000	777.583	10.108.583	871.000	10.979.583
III	7.981.000	665.083	8.646.083	780.000	9.426.083
TOTALE ... L.	-	-	94.961.749	8.411.000	103.372.749

Stipendio medio annuo lordo	L.	13.565.964
Indennità incentivante media annua lorda	»	1.201.572
Indennità integrativa speciale media	»	12.947.834
TOTALE ... L.	L.	27.715.370

Indennità integrativa speciale relativa al periodo maggio-ottobre 1991 comprensiva degli aumenti contrattuali

Indennità integrativa speciale comprensiva della 13^a mensilità annua lorda:

IX	1.033.223 × 13 mensilità =	13.431.899
VIII	1.014.538 × 13 » =	13.188.994
VII	1.000.840 × 13 » =	13.010.920
VI	990.017 × 13 » =	12.869.675
V	984.317 × 13 » =	12.796.121
IV	978.388 × 13 » =	12.719.044
III	970.630 × 13 » =	12.618.190

TOTALE ... L. 90.634.843

Indennità integrativa speciale media L. 12.947.834

Segue: PROSPETTO A/1

Calcolo oneri riflessi

previdenziali 5,68% × 13.565.964	=	L.	770.546
assistenziali 9,60% × 27.715.370	=	»	<u>2.660.675</u>
<i>Totale oneri</i> ...		L.	3.431.221
Stipendio e indennità		»	<u>27.715.370</u>
ONERE MEDIO ...		L.	31.146.591

Anno 1992:

L. 31.146.591 × numero unità 1.467 L. 45.692.049.000

Anno 1993:

L. 31.146.591 × numero unità 2.200 L. 68.522.500.000

ARTICOLO 2. - (*Segretari del dipartimento*)

L'ipotesi di spesa è formulata nella considerazione che i dipendenti beneficiari delle disposizioni risultano complessivamente di 697 unità di cui:

- 74 già inquadrate all'VIII qualifica, per le quali non si valuta nessun onere aggiuntivo;
- 498 inquadrate alla VII qualifica, di cui il 75 per cento (373) ricopriva l'incarico alla data del 1° febbraio 1989 e da tale data ha decorrenza l'inquadramento. Il restante 25 per cento (125) consegnerà il beneficio al maturare del triennio di servizio e si presume nell'anno 1992.

Delle altre 125 unità il 60 per cento (75) svolge con incarico formale funzioni di segretario alla data del 1° febbraio 1989 e da tale data ha decorrenza l'inquadramento.

Le rimanenti unità (50) al maturare del triennio di servizio, che si presume nel 1992, conseguiranno lo stesso beneficio.

RIEPILOGO

- 74 unità già inquadrate all'VIII qualifica non portano oneri aggiuntivi;
- 373 unità inquadrate alla VII qualifica, maturano l'inquadramento all'VIII qualifica a decorrere dal 1° febbraio 1989;
- 125 unità inquadrate alla VII qualifica dopo il 1° febbraio 1989, si presume che maturino l'inquadramento all'VIII qualifica entro il 1992;
- 97 unità inquadrate alla VI qualifica, di cui 58 svolgono funzioni di segretario dal 1° febbraio 1989 e 39 conseguiranno il beneficio al maturare del triennio (nel 1992);
- 6 unità inquadrate alla V qualifica, di cui 4 svolgono funzioni di segretario dal 1° febbraio 1989 e 2 conseguiranno il beneficio al maturare del triennio;
- 22 unità inquadrate alla IV qualifica, di cui 13 svolgono funzioni di segretario dal 1° febbraio 1989 e 9 conseguiranno il beneficio al maturare del triennio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A

Tabella relativa all'incidenza della spesa nel biennio 1992-93
a seguito degli inquadramenti nella qualifica VIII

Anno (1)	Unità (2)	Qualifiche di provenienza (3)	Differenza spesa per unità (V. prospetto A/1) (4)	Incidenza spesa complessiva (lire) (5) = (2×4)
1992	373	VII	3.323.907	1.239.817.000
	58	VI	6.536.210	379.100.000
	4	V	8.124.425	32.498.000
	13	IV	9.672.911	125.748.000
Totale . . .	448			L. 1.777.163.000 (*)(**)
1992	125	VII	3.323.907	415.488.000
	39	VI	6.536.210	254.912.000
	2	V	8.124.425	16.249.000
	9	IV	9.672.911	87.056.000
Totale . . .	175			L. 773.705.000 (***)(****)
1993	623			2.550.868.000
Emolumenti arretrati 1989-91				465.131.000
Totale . . .				L. 3.015.999.000

(*) In sede di prima applicazione della legge.

(**) Spesa riferita alle unità il cui inquadramento ha decorrenza 1°-2-89 (per incarichi conferiti entro la predetta data)

(***) Al maturare del triennio.

(****) Spesa riferita alle unità il cui inquadramento avrà luogo al maturare del triennio di servizio che si presume entro il 1992.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A/1

Stipendio VII qualifica con 8 anni di servizio continuativo maturato entro il 1° ottobre 1990 (ai fini della maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità, ex art. 16 DPR 319/90, comma 4)
(di provenienza)

Stipendio annuo lordo	L.	13.431.000
Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità	»	403.000
Totale	L.	13.834.000
13 ^a	»	1.152.833
Totale	L.	14.986.833
Indennità incentivante	»	1.560.000
Indennità integrativa speciale + 13 ^a	»	13.010.920
Totale	L.	29.557.753

Stipendio VIII qualifica

Stipendio annuo lordo	L.	15.531.000
Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità	»	466.000
Totale	L.	15.997.000
13 ^a	»	1.333.083
Totale	L.	17.330.083
Indennità incentivante	»	1.950.000
Indennità integrativa speciale + 13 ^a	»	13.188.994
Totale	L.	32.469.077

CALCOLO ONERI RIFLESSI

Stipendio + 13^a:L. 17.330.083 (VIII qualifica) - 14.986.833 (VII qualifica) = $2.343.250 \times 5,68\%$ = 133.096 previdenziali

Retribuzione complessiva:

L. 32.469.077 (VIII qualifica) - 29.557.753 (VII qualifica) = $2.911.324 \times 9,60\%$ = 279.487 assistenziali

Totale . . . L. 412.583

Differenza retribuzione	L.	2.911.324
Oneri riflessi	»	412.583
Differenza spesa per unità	L.	3.323.907

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A/2

Stipendio VI qualifica con 8 anni di servizio continuativo maturato entro il 1° ottobre 1990		Stipendio VIII qualifica (nuovo inquadramento)	
(di provenienza)		(v. prospetto A/1)	
Stipendio annuo lordo	L. 11.331.000		
Maggiorazione retribuzione individuale di anzianità	» 340.000		
	<u>L. 11.671.000</u>		
13 ^a	» 972.583		
Totale	<u>L. 12.643.583</u>		
Indennità incentivante	L. 1.235.000		
Indennità integrativa speciale + 13 ^a	» 12.869.675		
Totale	<u>L. 26.748.258</u>		
CALCOLO ONERI RIFLESSI:			
Stipendio + 13 ^a + retribuzione individuale di anzianità VIII qualifica	L. 17.330.083 -		
Stipendio + 13 ^a + retribuzione individuale di anzianità VI qualifica	» 12.643.583 =		
		L. 4.686.500 × 5,68% = (previdenziali)	L. 266.193
Totale retribuzione VIII quali- fica	L. 32.469.077 -		
Totale retribuzione VI quali- fica	» 26.748.258 =		
		L. 5.720.819 × 9,60% = (assistenziali)	L. 549.198
		Totale	<u>L. 815.391</u>
Differenza retribuzione	L. 5.720.819		
Oneri riflessi	» 815.391		
Differenza spesa per unità	<u>L. 6.536.210</u>		

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A/3

Stipendio V qualifica con 8 anni di servizio continuativo (di provenienza)		Stipendio VIII qualifica (nuovo inquadramento) (v. prospetto A/1)
Stipendio annuo lordo	L. 10.381.000	
Maggiorazione per retribuzione annuale di anzianità	» 311.000	
	<u>L. 10.692.000</u>	
13 ^a	» 891.000	
	<u>L. 11.583.000</u>	
Totale ...	L. 11.583.000	
Indennità incentivante	» 975.000	
Indennità integrativa speciale + 13 ^a	» 12.796.121	
	<u>L. 25.354.121</u>	
 CALCOLO ONERI RIFLESSI:		
Stipendio + 13 ^a + retribuzione individuale di anzianità VIII qualifica	L. 17.330.083 -	
Stipendio + 13 ^a + retribuzione individuale di anzianità V qua- lifica	» 11.583.000 =	
		L. 5.747.083 × 5,68% = (previdenziali) L. 326.434
Totale retribuzione VIII quali- fica	L. 32.469.077 -	
Totale retribuzione V qualifica	» 25.354.121 =	
		L. 7.114.956 × 9,60% = (assistenziali) L. 683.035
		Totale ... <u>L. 1.009.469</u>
Differenza retribuzione	L. 7.114.956	
Oneri riflessi	» 1.009.469	
	<u>L. 8.124.425</u>	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A/4

Stipendio IV qualifica, IV classe (di provenienza)		Stipendio VIII qualifica (nuovo inquadramento) (v. prospetto A/1)	
Stipendio annuo lordo	L. 9.331.000		
Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità .	» 280.000		
	<u>L. 9.611.000</u>		
13 ^a	» 800.916		
	<u>L. 10.411.916</u>		
Totale ...	L. 10.411.916		
Indennità incentivante	» 871.000		
Indennità integrativa speciale + 13 ^a	» 12.719.044		
	<u>L. 24.001.960</u>		
	<u>L. 24.001.960</u>		
CALCOLO ONERI RIFLESSI:			
Stipendio + 13 ^a + retribuzione individuale di anzianità VIII qualifica	L. 17.330.083 -		
Stipendio + 13 ^a + retribuzione individuale di anzianità IV qualifica	» 10.411.916 =		
	<u>L. 17.330.083 -</u>		
		L. 6.918.167 × 5,68% = (previdenziali)	L. 392.951
Totale retribuzione VIII qua- lifica	L. 32.469.077 -		
Totale retribuzione IV qua- lifica	» 24.001.960 =		
	<u>L. 32.469.077 -</u>		
		L. 8.467.117 × 9,60% = (assistenziali)	L. 812.843
		Totale ...	<u>L. 1.205.794</u>
Differenza retribuzione	L. 8.467.117		
Oneri riflessi	» 1.205.794		
	<u>L. 8.467.117</u>		
Differenza spesa per unità	L. 9.672.911		

ARTICOLO 2. - Comma 3 (Calcolo degli arretrati)

PROSPETTO B

La disposizione prevede che gli inquadramenti hanno decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1989 per tutti gli incarichi conferiti entro la predetta data.

Il calcolo di spesa relativo agli anni 1989, 1990 e 1991 riguarda, di conseguenza, le unità di personale considerate nella prima ipotesi di previsione della spesa formulata per l'anno 1991-1992.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B/1

Miglioramenti del contratto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990, articolo 15, commi 3, 4 e 5.

ANNO 1989

Articolo 15, comma 3 - *Miglioramenti dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989*

Qualifica di provenienza	Lire	Percentuale 8/12	Alla qualifica	Lire	Percentuale 8/12	Differenza spesa	Totale lire
VII	487.000	324.666	VIII	512.000	341.333	VII = $16.667 \times 373 = 6.216.791$	13.258.130
VI	386.000	257.333				VI = $84.000 \times 58 = 4.872.000$	
V	355.000	236.666				V = $104.667 \times 4 = 418.668$	
IV	310.000	206.666				IV = $134.667 \times 13 = 1.750.671$	

Articolo 15, comma 4 - *Miglioramenti annui dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990*

Qualifica di provenienza	Lire	Percentuale 4/12	Alla qualifica	Lire	Percentuale 4/12	Differenza spesa	Totale lire
VII	2.290.000	763.332	VIII	2.410.000	803.332	VII = $40.000 \times 373 = 14.920.000$	31.533.328
VI	1.815.000	605.000				VI = $198.332 \times 58 = 11.503.000$	
V	1.668.000	556.000				V = $247.332 \times 4 = 989.328$	
IV	1.459.000	487.332				IV = $317.000 \times 13 = 4.121.000$	

TOTALE 1989 ... L. 44.791.458

Oneri riflessi $\left. \begin{array}{l} 5,68 \\ 9,60 \end{array} \right\} 15,28\% \gg 6.844.134$

Spesa anno 1989 ... L. 51.635.592

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B/2

ANNO 1990

Articolo 15, comma 4 - Miglioramenti annui dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990

Qualifica di provenienza	Lire	Percentuale 6/12	Alla qualifica	Lire	Percentuale 6/12	Differenza spesa	Totale lire
VII	2.290.000	1.145.000				VII = $60.000 \times 373 = 22.380.000$	
VI	1.815.000	907.500	VIII	2.410.000	1.205.000	VI = $297.498 \times 58 = 17.254.000$	
V	1.668.000	834.000				V = $370.998 \times 4 = 1.484.000$	
IV	1.459.000	729.500				IV = $475.500 \times 13 = 6.181.000$	
							47.299.000

Articolo 15, comma 4 - Miglioramenti annui dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990

Qualifica di provenienza	Lire	Percentuale 7/12	Alla qualifica	Lire	Percentuale 7/12	Differenza spesa	Totale lire
VII	3.850.000	2.245.831				VII = $116.669 \times 373 = 43.517.000$	
VI	3.050.000	1.779.162	VIII	4.050.000	2.362.500	VI = $583.338 \times 58 = 33.833.000$	
V	2.800.000	1.633.331				V = $729.169 \times 4 = 2.916.000$	
IV	2.450.000	1.429.162				IV = $933.338 \times 13 = 12.133.000$	
							92.399.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO B/2

Articolo 16, comma 4 - *Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità dal 1° ottobre 1990*

Qualifica di provenienza	Lire	Percentuale 4/12	Alla qualifica	Lire	Percentuale 4/12	Differenza spesa	Totale lire
VII	403.000	134.332				VII = $21.000 \times 373 = 7.833.000$	
VI	340.000	113.332				VI = $42.000 \times 58 = 2.436.000$	
V	311.000	103.664	VIII	466.000	155.332	V = $51.668 \times 4 = 207.000$	
IV	280.000	93.332				IV = $62.000 \times 13 = 806.000$	
							11.282.000

TOTALE ... L. 150.980.000

Oneri riflessi 15,28%... > 23.070.000

Spesa anno 1990 ... L. 174.050.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B/3

ANNO 1991

Articolo 15, comma 5 - Aumenti retributivi (a regime)

Qualifica di provenienza	Lire	13 ^a mensilità	Totale	Alla qualifica	Lire	13 ^a mensilità	Totale	Differenza spesa	TOTALE Lire
VII	3.850.000	320.833	4.170.833	VIII	4.050.000	337.500	4.387.500	VII = 216.667 x 373 = 80.817.000	171.600.000
VI	3.050.000	254.167	3.304.167	VIII	4.050.000	337.500	4.387.500	VI = 1.083.333 x 58 = 62.833.000	
V	2.800.000	233.333	3.033.333	VIII	4.050.000	337.500	4.387.500	V = 1.354.167 x 4 = 5.417.000	
IV	2.450.000	204.167	2.654.167	VIII	4.050.000	337.500	4.387.500	IV = 1.733.333 x 13 = 22.533.000	

Articolo 16, comma 4 - Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità (a regime)

Qualifica di provenienza	Lire	13 ^a mensilità	Totale	Alla qualifica	Lire	13 ^a mensilità	Totale	Differenza spesa	TOTALE Lire
VII	403.000	33.583	436.583	VIII	466.000	38.833	504.833	VII = 68.250 x 373 = 25.457.000	36.666.000
VI	340.000	28.333	368.333	VIII	466.000	38.833	504.833	VI = 136.500 x 58 = 7.917.000	
V	311.000	25.916	336.916	VIII	466.000	38.833	504.833	V = 167.917 x 4 = 672.000	
IV	280.000	23.333	303.333	VIII	466.000	38.833	504.833	IV = 201.500 x 13 = 2.620.000	

Spesa 1991

208.266.000

Oneri riflessi 15,28 per cento

31.823.000

Spese arretrati 1991

240.089.000

RIEPILOGO SPESE ARRETRATI

1989	1990	1991	TOTALE Lire
51.636.000	173.406.000	240.089.000	465.131.000

ARTICOLO 3. - (*Accesso alle qualifiche*)

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 riguardano essenzialmente le modalità per l'accesso alle qualifiche V, VI e VIII, nonché IV e VII.

Il comma 3 contempla il personale già in servizio al 1° luglio 1979 appartenente alle qualifiche II, III, IV e V che, avendo maturato dieci anni di servizio nella relativa qualifica di appartenenza, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, fino all'esaurimento degli aventi titolo. La disposizione prevede altresì la soppressione dei posti della II qualifica ed il relativo trasferimento alla dotazione organica della III qualifica.

La situazione che ne deriva è la seguente. È da precisare che i dati riferiti al personale sono quelli considerati in sede di previsione della spesa per il bilancio dello Stato 1991.

Per la relativa dimostrazione vedi prospetti allegati.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3. - Comma 3

PROSPETTO A

Prospetto dimostrativo della situazione del personale già in servizio al 1° luglio 1990, appartenente alla III, IV, V qualifica che abbia maturato dieci anni di servizio nella qualifica di appartenenza

Qualifica	n posti		Posti vacanti e disponibili rispetto alle tabelle organiche	Rideterminazione delle tabelle organiche (la variazione riguarda solo la III qualifica)	Unità con una anzianità di 10 anni o sup che hanno diritto all'inquadramento nella qual sup	Unità che restano dopo gli inquadramenti nelle qual sup	Unità da inquadrare nelle qualifiche immediatamente sup nell'ambito dei posti vacanti e disponibili e nuove qualifiche di inquadramento	Posti che si rendono liberi dopo gli inquadramenti precedenti (v col 8) e relative qualifiche
	Tabelle organiche legge n 23 del 1986	Coperti al 1°-1-1990						
	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	13.332	13.066	266	13.332	-	-	266	-
V	12.443	6.472	5.971	12.443	3.643	6.206 (6.472-266)	3.588	5.705 (5.971-266)
IV	10.441	12.955	-	10.431	3.588	9.367 (12.955-3.588)	1.064	1.064 (10.431-9.367)
III	4.458	4.854	-	7.584	1.220	3.790 (4.854-1.064)	1.529	2.265 (7.584-5.319)
II	3.126	1.529	1.597	-	1.529	-	-	-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B

Prospetto dimostrativo della spesa (calcolata per differenza) relativa agli inquadramenti nelle qualifiche immediatamente superiori del personale già in servizio al 1° luglio 1979, appartenente alle qualifiche III, IV e V, che abbia almeno maturato dieci anni di servizio nella relativa qualifica di appartenenza.

Ai fini della spesa si considerano in media dodici anni di anzianità in sede di prima applicazione della legge.

Qualifica di provenienza	Qualifica di inquadramento	Differenza	Oneri riflessi
II - Stipendio annuo lordo L. 6.981.000	III - Stipendio annuo lordo .. L. 7.981.000		
+ 13ª » 581.750	+ 13ª » 665.083		
<u>L. 7.562.750</u>	<u>L. 8.646.083</u>	L. 1.083.333	
Integrazione per retribuzione individuale di anzianità	—		
Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità ... L. 418.000	L. 478.000	L. 65.000	previdenziali 5,68% = L. 65.225
Rateo 13ª » 34.833	» 39.833	L. 1.148.333	assistenziali 9,60% = » 124.998
<u>L. 452.833</u>	<u>L. 517.883</u>		<u>L. 190.223</u>
Indennità incentivante L. 683.000	L. 780.000	L. 97.000	× n. 1.529 = L. 290.850.000
(dal 1° ottobre 1990)			
Indennità integrativa speciale L. 12.561.458 compresa 13ª	L. 12.618.190	L. 56.732	
	<u>L. 1.302.065</u>	<u>L. 1.302.065</u>	<u>× n. 1.529 = 1.990.857.000</u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO B

Qualifica di provenienza	Qualifica di inquadramento	Differenza	Oneri riflessi
III - Stipendio annuo lordo L. 7.981.000	IV - Stipendio annuo lordo L. 9.331.000		
+ 13 ^a » 665.083	+ 13 ^a » 777.583		
L. 8.646.083	L. 10.108.583	L. 1.462.500	
Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità L. 478.000	L. 560.000		
Rateo 13 ^a » 39.833	» 46.666	L. 88.833	previdenziali = L. 88.115
L. 517.833	L. 606.666	L. 1.551.333	assistenziali = » 167.345
Indennità incentivante L. 780.000	L. 871.000	L. 91.000	L. 255.460
Indennità integrativa speciale L. 12.618.190	L. 12.719.044	L. 100.854	x n. 1.064 = L. 271.809.000
		L. 1.743.187	x n. 1.064 = 1.854.750.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO B

Qualifica di provenienza	Qualifica di inquadramento	Differenza	Oneri riflessi
IV - Stipendio annuo lordo + 13 ^a L. 10.108.583	V - Stipendio annuo lordo + 13 ^a L. 11.246.083	L. 1.137.500	
Maggorazione per retribuzione individuale di anzianità L. 560.000	L. 622.000		
Rateo 13 ^a » 46.666	» 51.833	L. 67.167	previdenziali = L. 68.425
L. 606.666	L. 673.833	L. 1.204.667	assistenziali = » 133.031
Indennità incentivante L. 871.000	L. 975.000	L. 104.000	L. 201.456
Indennità integrativa speciale L. 12.719.044	L. 12.796.121	L. 77.077	× n. 3.588 = L. 722.824.000
		L. 1.385.744 × n. 3.588 = 4.972.049.000	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO B

Qualifica di provenienza	Qualifica di inquadramento	Differenza	Oneri riflessi
V - Stipendio annuo lordo L. 10.381.000 + 13ª » 865.083 L. 11.246.083	VI - Stipendio annuo lordo ... L. 11.331.000 + 13ª » 944.250 L. 12.275.250	L. 1.029.167	
Maggorazione per retribuizio- ne individuale di anzianità + rateo 13ª L. 673.833	L. 680.000 » 56.666 L. 736.666	L. 62.833	previdenziali = L. 62.025 assistenziali = » 136.853
Indennità incentivante L. 975.000	L. 1.235.000	L. 260.000	x n. 266 = L. 198.878
Indennità integrativa speciale L. 12.796.121	L. 12.869.675	L. 73.554	x n. 266 = L. 52.902.000
		L. 1.425.554	x n. 266 = 379.197.000

Note La retribuzione individuale di anzianità maturata al 31 dicembre 1986 non comporta onere aggiuntivi.
L'integrazione della retribuzione individuale di anzianità spetta nell'importo maturato nel periodo 1987-88 nella qualifica di provenienza; pertanto non comporta oneri aggiuntivi.
La maggorazione per retribuzione individuale di anzianità spetta al dipendente che abbia maturato o maturi 8, 12, 16 anni di effettivo servizio continuativo entro il 1° ottobre 1990. Essa viene corrisposta nell'importo spettante nell'ultima qualifica di appartenenza; l'onere relativo viene pertanto calcolato per differenza.

RIEPILOGO PROSPETTO B

	Spesa stipendi e altri assegni	Oneri riflessi	TOTALE
Passaggio alla III qualifica	1.990.857.000	290.850.000	2.281.707.000
Passaggio alla IV qualifica	1.854.750.000	271.809.000	2.216.559.000
Passaggio alla V qualifica	4.972.049.000	722.824.000	5.694.873.000
Passaggio alla VI qualifica	379.197.000	52.902.000	432.099.000
TOTALE ...	9.196.853.000	1.338.385.000	10.535.230.000

Giova tuttavia rilevare che, per quanto attiene alla VI e alla V qualifica, l'applicazione della indicata disposizione implica in effetti un risparmio di spesa se posta a raffronto con l'ipotesi di accesso mediante pubblico concorso in cui si evidenzia, rispettivamente, un onere a regime di lire 7.876.161.000 e di lire 100.670.783.000, come risulta dal prospetto che segue:

ARTICOLO 3. - Comma 3. - (*Calcolo della spesa - Risparmio della spesa*)

VI qualifica (n. 266 posti disponibili)

Stipendio annuo lordo	L.	11.331.000	
13 ^a mensilità	»	944.250	L. 12.275.250
		<hr/>	
Indennità incentivante	L.	1.235.000	
Indennità integrativa speciale+13 ^a .	»	12.869.675	» 14.104.675
		<hr/>	
Totale ...			L. 26.379.925
Oneri riflessi:			
previdenziali (5,68 per cento) ...	L.	697.234	
assistenziali (9,60 per cento)	»	2.532.472	» 3.229.706
		<hr/>	
TOTALE ...			L. 29.609.931

Lire 29.609.631 × posti 266 = Lire 7.876.161.846

V qualifica (n. 3.588 posti disponibili)

Stipendio annuo lordo	L.	10.381.000	
13 ^a mensilità	»	865.083	L. 11.246.083
		<hr/>	
Indennità incentivante	L.	975.000	
Indennità integrativa speciale+13 ^a .	»	12.796.121	» 13.771.121
		<hr/>	
Totale ...			L. 25.017.204
Oneri riflessi:			
previdenziali (5,68 per cento) ...	L.	638.777	
assistenziali (9,60 per cento)	»	2.401.651	» 3.040.428
		<hr/>	
Totale ...			L. 28.057.632

Lire 28.057.632 × posti n. 3.588 = Lire 100.670.783.000

IV qualifica (n. 1.064 posti disponibili)

Stipendio annuo lordo	L.	9.331.000	
13 ^a mensilità	»	777.583	L. 10.108.583
		<hr/>	
Indennità incentivante	L.	871.000	
Indennità integrativa speciale+13 ^a .	»	12.719.044	» 13.590.044
		<hr/>	
Totale ...			L. 23.698.627

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri riflessi:

previdenziali (5,68 per cento) ...	L.	574.167	
assistenziali (9,60 per cento)	»	2.275.068	» 2.849.235
		<hr/>	<hr/>
Totale ...			L. 26.547.862

Lire 26.547.862 × posti n. 1.064 = Lire 28.246.925.000

III qualifica (n. 3.794 posti disponibili)

Stipendio annuo lordo	L.	7.981.000	
13 ^a mensilità	»	665.083	L. 8.646.083
		<hr/>	
Indennità incentivante	L.	780.000	
Indennità integrativa speciale+13 ^a .	»	12.618.190	» 13.398.190
		<hr/>	<hr/>
Totale ...			L. 22.044.273

Oneri riflessi:

previdenziali (5,68 per cento) ...	L.	491.097	
assistenziali (9,60 per cento)	»	2.116.250	» 2.607.347
		<hr/>	<hr/>
Totale ...			L. 24.651.620

Lire 24.651.620 × posti n. 3.794 = Lire 93.528.246.000

II qualifica (n. 1.597 posti disponibili)

Stipendio annuo lordo	L.	6.981.000	
13 ^a mensilità	»	581.750	L. 7.562.750
		<hr/>	
Indennità incentivante	L.	683.000	
Indennità integrativa speciale+13 ^a .	»	12.561.458	» 13.244.458
		<hr/>	<hr/>
Totale ...			L. 20.807.208

Oneri riflessi:

previdenziali (5,68 per cento) ...	L.	429.564	
assistenziali (9,60 per cento)	»	1.997.491	» 2.427.055
		<hr/>	<hr/>
Totale ...			L. 23.234.263

Lire 23.234.263 × posti n. 1.597 = Lire 37.105.118.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DIMOSTRATIVO DEL RISPARMIO DELLA SPESA
RIFERITA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3*Incidenza della spesa*

Spesa relativa ai passaggi di qualifica	L.	10.536.035.000
Spesa relativa a 1.064 nuovi posti disponibili in dipendenza dei passaggi di qualifica	»	28.246.925.000
Spesa relativa a 3.794 nuovi posti disponibili in dipendenza di passaggi di qualifica	»	93.528.246.000
Spesa relativa agli inquadramenti di 45 infermie- ri professionali	»	71.470.000
Totale spesa ...	L.	<u>132.382.676.000</u>

Risparmio della spesa

Risparmio in dipendenza della non messa a concorso pubblico di 266 posti disponibili nella VI qualifica	L.	7.876.161.000
Risparmio in dipendenza della non messa a concorso pubblico di 3.588 posti disponibili nella V qualifica	»	100.670.783.000
Risparmio in dipendenza della soppressione di 1.597 posti della II qualifica	»	37.105.118.000
Totale risparmio ...	L.	<u>145.652.062.000</u>

Risparmio complessivo	L.	145.652.062.000
Incidenza della spesa complessiva	»	132.382.676.000
Risparmio effettivo	L.	<u>13.269.386.000</u>

ARTICOLO 3. - Comma 4

La spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni previste al comma 4 è stata ricompresa nell'esposizione relativa al comma 3.

ARTICOLO 3. - Comma 5

Gli inquadramenti previsti in favore del personale assunto *ex* articolo 1 della legge n. 116 del 1984, ovvero legge n. 590 del 1982, sono comunque espletati nell'ambito dei posti in organico per i quali è già prevista la copertura finanziaria.

ARTICOLO 3. - Comma 7

Il comma 7 prevede che i posti di V qualifica funzionale che si renderanno disponibili dopo gli inquadramenti nella VI qualifica funzionale del personale in possesso del diploma di infermiere professionale rivestente il profilo di operatore socio-sanitario di V qualifica sono soppressi e trasformati in posti di VI qualifica funzionale della stessa area.

Ai fini della spesa si considera il 10 per cento delle 446 unità che rivestono la qualifica di operatore socio-sanitario (dati desunti dagli atti predisposti per il bilancio di previsione per l'anno 1991): i calcoli eseguiti sono in relazione a 45 unità sulla base di un'anzianità media di dieci anni.

Calcolo degli oneri aggiuntivi
(operatore socio-sanitario - con dieci anni di servizio)

	V QUALIFICA	VI QUALIFICA
Stipendio annuo lordo + 13 ^a mensilità	11.246.083	12.275.250
Maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità	311.000	340.000
Rateo 13 ^a mensilità	25.916	28.333
Totale ... L.	11.582.999	12.643.583
Indennità incentivante	975.000	1.235.000
Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità	12.796.121	12.869.675
Totale ... L.	25.354.120	26.748.258
Oneri riflessi:		
previdenziali (5,68 per cento)	657.891	718.155
assicurativi (9,60 per cento)	2.433.995	2.567.832
TOTALE ... L.	28.446.006	30.034.245

Lire 30.034.245 - lire 28.446.006 = lire 1.588.239.

Lire 1.588.239 × 45 unità = lire 71.470.755.

Note: La retribuzione individuale di anzianità in godimento al 31 dicembre 1986 e l'integrazione prevista per il periodo 1987-1988 non viene considerata ai fini del calcolo degli oneri aggiuntivi in quanto nei passaggi alla qualifica superiore è previsto il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data dell'inquadramento in aggiunta allo stipendio del nuovo inquadramento (articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1987). L'onere relativo alla maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità è calcolato per differenza in quanto compete per un'anzianità di servizio continuativo resa nell'Amministrazione.

ARTICOLO 4. - (Disposizioni particolari). - Comma 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame che prevedono l'estensione dei benefici di cui all'articolo 3 al personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano non implicano oneri aggiuntivi in quanto afferente allo stesso comparto di contrattazione. Inoltre è da considerare che la dotazione organica del predetto personale è ricompresa - a norma della legge di conversione n. 158 del 1987 - nell'assegnazione dei 7.000 posti recati dalla legge n. 23 del 1986.

ARTICOLO 4. - Comma 2

Si effettuano i calcoli in base allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica considerata.

Dirigente superiore

Stipendio annuo lordo iniziale	L.	35.277.532	
13 ^a mensilità	»	2.939.794	
Indennità integrativa speciale	»	14.777.711	
Indennità incentivante	»	4.283.686	
		<hr/>	
	L.	57.278.723	
Oneri riflessi:			
5,68 per cento	L.	2.170.744	
9,60 per cento	L.	3.840.000	
3,80 per cento	»	673.691	»
		<hr/>	<hr/>
	L.	63.963.158	L. 63.963.158

Primo dirigente

Stipendio annuo lordo	L.	23.709.260	
13 ^a mensilità	»	1.975.772	
		(L. 25.685.032)	
Indennità integrativa speciale	»	13.867.932	
Indennità incentivante	»	2.878.975	
		<hr/>	
	L.	42.431.939	
Oneri riflessi:			
5,68 per cento	L.	1.458.908	
9,60 per cento	L.	3.840.000	
3,80 per cento	»	92.413	»
		<hr/>	<hr/>
	L.	47.823.260	
	× n. 4 unità =		» 191.293.040
		<hr/>	<hr/>
Spesa totale . . .	L.	255.256.198	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lavoro straordinario		
<i>Dirigente superiore</i>		
L. 31.143 × 30 ore × 11 mesi =	L.	10.277.000
<i>Primo dirigente</i>		
L. 23.107 × 30 ore × 11 mesi =	L.	30.501.000
		<u>L. 40.778.000+</u>
Ritenute assistenziali 3,80 per cento	L.	1.550.000
		<u>L. 42.328.000</u>
Totale . . .	L.	42.328.000
		<u>L. 42.328.000</u>
SPESA TOTALE ARROTONDATA . . .		L. 297.584.000

ARTICOLO 5. - (*Personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*)

comma 1: il ruolo dei dirigenti superiori con funzioni ispettive è trasformato in ruolo ad esaurimento. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge svolga tali funzioni le mantiene fino alla cessazione dal servizio o al passaggio ad altro ruolo;

comma 2: la tabella A allegata alla legge n. 168 del 1989 è incrementata di quattro posti di dirigente superiore.

Sulla base di quanto precede si formula la seguente spesa prendendo in considerazione il trattamento economico spettante agli aventi titolo all'iniziale:

DIRIGENTE SUPERIORE INIZIALE

Stipendio annuo lordo	L.	35.277.532	
13 ^a mensilità	»	2.939.794	L. 38.217.326
		<u> </u>	
Indennità integrativa speciale	L.	14.777.711	
(lire 1.068.003 × 13 mesi)			
Indennità incentivante	»	4.283.686	» 19.061.397
(lire 389.426 × 11 mesi)		<u> </u>	<u> </u>
			L. 57.278.723
Lavoro straordinario			» 10.277.000
(lire 31.143 x 30 ore × 11 mesi)			<u> </u>
Totale . . .			L. 67.555.723
Oneri riflessi:			
previdenziali:			
5,68 per cento × 38.217.326 . . .	L.	2.170.744	

assistenziali:			
9,60 per cento × 40.000.000 ...	»	3.840.000	
3,80 per cento × 27.555.723 ...	»	1.047.117	» 7.057.861
Totale retribuzione ...			L. 74.613.584

lire 74.613.584 × 14 unità = lire 1.044.590.000

comma 3: la disposizione indica le modalità di copertura dei posti di primo dirigente disponibili dopo gli inquadramenti del personale *ex* articolo 19 della legge n. 168 del 1989; non comporta, pertanto, una maggiore spesa, peraltro già contemplata dalla medesima legge n. 168 del 1989;

commi 4 e 5: anche tali disposizioni non implicano maggiori spese poichè tendenti a disciplinare modalità di inquadramento di personale su posti già esistenti e finanziati.

ARTICOLO 6. - (Personale utilizzato dalla delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka)

L'applicazione del presente articolo - che riserva una quota parte non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 19, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale assunto per l'organizzazione della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka - non comporta oneri aggiuntivi in quanto la spesa relativa è ricompresa nella copertura finanziaria recata dalla medesima legge n. 168 del 1989.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e agli articoli 15, comma 1, e 29, comma 2, della stessa legge, sono incrementate, nel biennio 1992-1993, di 2.200 posti, secondo i contingenti stabiliti per ciascuna qualifica nella tabella allegata alla presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel predetto biennio dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), si provvede a determinare gli incrementi nelle singole qualifiche funzionali per ciascun anno, nonchè a rideterminare per ciascuna qualifica, ove necessario, i contingenti dei profili professionali, ferma restando la dotazione organica complessiva. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede a ripartire fra le università i posti recati annualmente in aumento.

2. In relazione ai posti assegnati, le università individuano le aree ed i profili professionali e procedono all'assegnazione degli stessi alle singole strutture con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 2.

(Segretari del dipartimento)

1. Nella prima applicazione della presente legge, il personale che alla data della sua

entrata in vigore svolga, per incarico formale conferito entro il 31 gennaio 1990, le funzioni ascritte al profilo professionale di segretario amministrativo del dipartimento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale e relativo profilo professionale se munito di diploma di laurea ovvero se inquadrato nella VII qualifica funzionale alla data del 1° luglio 1979.

2. È altresì inquadrato nella stessa qualifica e relativo profilo professionale il restante personale non in possesso del diploma di laurea, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga per incarico formale, conferito entro il 31 gennaio 1990, le predette funzioni, al maturare di un triennio di servizio effettivo nelle stesse e previo superamento di apposita prova idoneativa, le cui modalità e contenuti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'università, tendente ad accertare la professionalità acquisita nell'espletamento delle funzioni proprie di segretario del dipartimento.

3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 hanno decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1° febbraio 1989 per gli incarichi conferiti entro la predetta data, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico formale e comunque dalla data di maturazione del triennio se successivo al 1° febbraio 1989.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di segretario amministrativo del dipartimento sono attribuite esclusivamente a personale di VIII qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile.

Art. 3.

(Accesso alle qualifiche)

1. L'accesso alle qualifiche funzionali V, VI e VIII delle aree funzionali e dei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, avviene esclusivamente per concorso pubblico, secondo la normativa prevista dai decreti del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, e successive modifiche e integrazioni, e del 27 luglio 1988, n. 534. Per i concorsi di accesso alle predette qualifiche non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e le riserve di cui all'allegato C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 1981. I relativi posti messi a concorso sono attribuiti, entro il limite del 50 per cento, ai candidati interni che risultino idonei. Per l'accesso alla III qualifica funzionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392.

2. L'accesso alle qualifiche IV e VII delle aree funzionali e dei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, avviene esclusivamente per concorso interno, secondo le modalità previste dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983 e del 27 luglio 1988, n. 534. I predetti concorsi sono riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica funzionale e di una anzianità non inferiore a cinque anni nella qualifica stessa.

3. Nella prima applicazione della presente legge, il personale già in servizio al 1° luglio 1979, appartenente alle qualifiche II, III, IV e V, che abbia maturato dieci anni di servizio nella qualifica di appartenenza, è inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente superiore, previo superamento di una prova di idoneità tendente ad accertare l'attitudine professionale allo svolgimento delle mansioni della qualifica superiore. Il predetto inquadramento è effettuato, secondo la graduatoria di meri-

to, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, fino all'esaurimento degli aventi titolo. I posti della II qualifica funzionale sono soppressi e recati in aumento alla dotazione organica della III qualifica funzionale.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 nonché quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, si applicano altresì al personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, con riferimento alle qualifiche di rispettivo inquadramento per effetto di quanto previsto dallo stesso articolo 2, al maturare dell'anzianità prevista dallo stesso comma 3.

5. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto in ruolo sui posti di organico delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, mediante i concorsi di cui alla legge 2 maggio 1984, n. 116, ovvero sui posti di organico definiti nelle tabelle relative al personale non docente allegate alla legge 14 agosto 1982, n. 590, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, qualora abbia maturato un triennio di effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai concorsi per la copertura dei posti di organico di primo dirigente, di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, sono ammessi i dipendenti inquadrati nelle qualifiche funzionali IX e VIII dell'area amministrativo-contabile, al maturare di una anzianità complessiva di almeno nove anni di effettivo servizio in tali qualifiche. Ai predetti concorsi è altresì ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia inquadrato nelle qualifiche VII e superiori della predetta area funzionale al maturare di nove anni di servizio effettivo in dette qualifiche, rite-

nendosi a tale fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è abrogato.

7. I posti di V qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria, che si renderanno disponibili dopo gli inquadramenti nella VI qualifica funzionale del personale in possesso del diploma di infermiere professionale rivestente il profilo di operatore socio-sanitario di V qualifica funzionale, sono soppressi e trasformati in posti di VI qualifica funzionale della stessa area.

Art. 4.

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano al personale tecnico ed amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e al personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma.

2. Per le esigenze di funzionamento della seconda Università di Napoli, l'organico delle qualifiche dirigenziali di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 74, come modificato dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di due posti di primo dirigente; l'organico di detta tabella è altresì incrementato di un posto di primo dirigente per le esigenze della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, e di un ulteriore posto di primo dirigente per le esigenze di funzionamento della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa.

3. Le riserve dei posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40 per cento della dotazione organica della III qualifica funzionale e del 15 per cento della dotazione organica della IV qualifica funzionale.

4. Per la disciplina dei permessi sindacali nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319. Per tale personale il numero complessivo delle aspettative sindacali è determinato in ragione di una unità per ogni tremila dipendenti di ruolo in attività di servizio.

Art. 5.

(Personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, istituito dall'articolo 8 della stessa legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga le relative funzioni ispettive mantiene le predette funzioni fino alla cessazione dal servizio o fino al passaggio ad altro ruolo del Ministero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. La tabella A allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, è incrementata di quattro posti di qualifica e relativi posti di funzione di dirigente superiore. La funzione di vice direttore di ufficio prevista dalla stessa tabella A per la qualifica di primo dirigente è soppressa e sostituita da quella di direttore d'ufficio. È altresì soppressa la funzione di ispettore connessa alla qualifica di dirigente superiore. In prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore che risultino disponibili dopo gli inquadramenti del personale avente titolo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge n. 168 del 1989, sono coperti con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. In prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risulta-

no disponibili dopo gli inquadramenti previsti dall'articolo 19, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dopo gli inquadramenti di cui al comma 2, sono conferiti secondo le modalità indicate nel comma 9 del predetto articolo 19 della stessa legge.

4. In prima applicazione della presente legge, il personale di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, può presentare la domanda di inquadramento di cui al comma 3 dello stesso articolo 19 anche per la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica, ovvero di un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto e di una anzianità di servizio di almeno sei anni nella qualifica di appartenenza. L'inquadramento avviene con le modalità ed i criteri di cui al comma 6 dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando comunque la precedenza nell'inquadramento al personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva una delle qualifiche indicate dall'articolo 4, comma quarto, della stessa legge n. 312 del 1980. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per la copertura dei posti delle qualifiche funzionali che si renderanno disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 9 dell'articolo 19 della citata legge n. 168 del 1989.

Art. 6.

(Personale utilizzato dalla delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka)

1. Nella prima applicazione della presente legge, nei concorsi pubblici di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota parte non superiore al 20 per cento dei posti delle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali è riservata al personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge

10 novembre 1988, n. 485, per l'assolvimento dei compiti istituzionali della delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka, che sia in possesso dei titoli e requisiti richiesti dalla normativa vigente, con esclusione del limite di età.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1992 e in lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento appositamente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Disposizioni per il personale tecnico e amministrativo delle università e del Ministero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

(prevista dall'art. 1, comma 1)

RUOLO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ

	(A)	(B)	(A+B)
	Posti di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, incrementata dei posti recati in aumento ex articoli 15 e 29 della stessa legge	Incremento 2.200 posti	Dotazione organica complessiva
IX	400	-	400
VIII	6.211	1.000	7.211
VII	10.777	-	10.777
VI	13.332	500	13.832
V	12.443	200	12.643
IV	10.431	200	10.631
III	4.458	-	7.584
II	3.126	-	-
TOTALE ...	61.178	1.900	63.078

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO,
SCIENTIFICO E DELLE BIBLIOTECHE

I	950 (*)	300	1.250
II	650 (*)	-	650
TOTALE ...	1.600	300	1.900

(*) In corrispondenza dei predetti posti sono stati indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, comma 8, della legge 29 gennaio 1986, n. 23.